

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 32 DEL 28.05.2026

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- o ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- o letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Roseto degli Abruzzi (TE) il 15 maggio 2026;
- o lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR, con allegato n. 1 verso il tecnico Di Blasio Roberto;
- o letta ed esaminata la relazione separata redatta dall'arbitro;
- o ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

PROVVEDIMENTO

a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;

b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e che la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (cfr., tra le altre, Collegio di Garanzia del CONI, decisione n. 23 del 03/03/2021);

c) tenuto conto dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI, che impone ai tecnici un comportamento dignitoso e corretto, conforme ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva;

d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, che obbligano i tesserati a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e prevedono responsabilità personale e, nei casi previsti, oggettiva;

e) tenuto conto delle disposizioni del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico in tema di condotta di tecnici e secondi a bordo ring e nel quadrato, nonché dei poteri dell'arbitro e del Commissario di Riunione a tutela del regolare svolgimento dell'incontro;

f) considerato che, come da allegato al referto del 15/05/2026, durante il 3° incontro, al terzo richiamo della seconda ripresa, con conseguente squalifica del proprio pugile, il tecnico **Di Blasio Roberto** è entrato nel ring aggredendo verbalmente l'arbitro con le frasi offensive, in modo plateale, per poi risalire sul ring dopo il verdetto, sedersi nel quadrato rifiutando di scendere, rendendo necessario l'intervento di altri tesserati, e rivolgendosi al Commissario di Riunione con l'espressione in tono irrispettoso;

g) ritenuto che tali condotte integrano una violazione grave dei doveri di correttezza, rispetto verso gli ufficiali di gara e osservanza delle norme federali, costituendo illecito disciplinare ai sensi degli artt. 54, 55 e 56 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI;

h) tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisioni Giudice Sportivo Nazionale FPI nn. 35/2024 e Tribunale FPI n. 55bis /2021) in ordine all'atteggiamento posto in essere dal tecnico Roberto Di Blasio;

CONDANNA

Il tecnico **Di Blasio Roberto** della ASD Accademia Pugilistica Viterbese, alla sanzione della **sospensione di mesi 3 (novanta giorni)** dallo svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale, ai sensi dell'art. 59 e 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI e dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI, nonché delle pertinenti disposizioni del Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, durante la riunione di pugilato svoltasi a Roseto degli Abruzzi (TE) il 15 maggio 2026. In particolare, teneva un atteggiamento antiregolamentare ed offensivo, entrando nel ring per contestare platealmente il verdetto arbitrale, rivolgendo gravi offese personali all'arbitro, permanendo nel quadrato rifiutando di allontanarsi e mantenendo un comportamento irrispettoso nei confronti del Commissario di Riunione.

Fatti accertati in Roseto degli Abruzzi (TE) a far data dal 15 maggio 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Massimo VANNINI



Massimo Vannini